



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

# **Scissione senza obbligo di perizia di stima anche con aumento di capitale sociale della beneficiaria**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

## **Operazioni straordinarie dopo la riforma**

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

Il [secondo periodo del comma 2 dell'art. 2506-ter, c.c.](#), dispone che «quando la scissione si realizza mediante **aumento di capitale** con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'**elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese** presso il quale tale relazione è depositata». Nella prassi, ogni qualvolta dalla scissione si generi un **aumento del capitale sociale della beneficiaria** in ragione del trasferimento stesso del compendio scisso, si pone, quindi, il tema di **tradurre in concreto** gli **effetti della prescrizione appena riportata**, ovvero se sia veramente necessario accompagnare l'operazione da una **relazione giurata di stima**, quando non vi è in verità **alcun altro disposto** normativo che lo imponga.

La questione è stata affrontata e trattata dal **Consiglio notarile di Milano** nella **massima n. 182**, la quale, dopo aver evidenziato come il lessico della disposizione appaia **non propriamente brillante** – si fa infatti uso del termine “conferimento”, mentre si regolamenta la scissione – sgombra da subito il campo dal **rischio di equivoci**; e lo fa precisando che la norma detta in realtà **un obbligo di contenuto informativo** da inserire nella **relazione degli amministratori**, solo quando la relazione di stima ex [art. 2343, c.c.](#), è stata predisposta. Quindi, la norma di per sé **non introduce affatto un obbligo** generalizzato di redazione della perizia **ogni qualvolta viene aumentato il capitale della beneficiaria**.

Altro aspetto critico della norma è che questa fa riferimento **solo al caso dell'aumento del capitale sociale in forza della scissione**, dando quindi per presupposto che la **beneficiaria sia esistente**, come se questa ipotesi non si applicasse al caso della **beneficiaria di nuova costituzione** che, per definizione, crea il proprio capitale proprio **in esito della scissione**. Una conclusione che appare **poco razionale**.

Ma ciò che rileva è che il [comma 2 dell'art. 2506-ter, c.c.](#), non introduce nuovi o diversi **obblighi**, sicché la predisposizione della perizia giurata ex [art. 2343, c.c.](#), è richiesta solo nel caso di **scissione di società di persone a favore di una beneficiaria** in forma di **società di capitali**, o di **imputazione a capitale del disavanzo da concambio** nel caso della “scissione



mediante incorporazione”, quando cioè la scissione determina la creazione di nuovo capitale ai fini dell'aumento del capitale stesso della beneficiaria, o della sua costituzione, mediante imputazione di **plusvalori latenti non iscritti** nel bilancio della scissa (caso trattato nella massima n. 72 dello stesso Notariato di Milano).

L'interpretazione a cui accede la **massima n. 182** si basa anche sull'assunto che **l'inciso “ove prevista”** contenuto nella norma sia riferito proprio alla relazione di stima, e non alla relazione degli amministratori; al di fuori dei casi in cui la **relazione di stima viene prevista da altra norma**, viene quindi meno la **necessità del suo richiamo**.

Qualora, poi, ricorresse l'obbligo della relazione di stima, il suo **assolvimento** avverrebbe indicando il **Registro Imprese presso il quale la relazione è depositata**, indicazione da riportare nella relazione degli amministratori ove si faccia ricorso in sede di scissione a favore di una **beneficiaria costituita in forma di Società per azioni** alla procedura alternativa di valutazione di cui all'[\*\*art. 2343-ter, comma 2, lett. b\), c.c.\*\*](#), e venga, quindi, utilizzata una **relazione di stima non predisposta ad hoc**, ma già adoperata in una precedente operazione, l'unica necessità sarebbe che detta relazione di stima **sia stata depositata** presso un registro delle imprese ove possa essere reperibile.

In **caso di rinuncia o di esonero** dalla relazione dell'organo amministrativo, questa **indicazione** potrà essere compiuta direttamente **nel progetto di scissione**.

Infine, secondo la massima succitata, sebbene non sia del tutto condiviso in dottrina, la prescrizione in oggetto sarebbe poi applicabile **solo nel caso di scissione con beneficiaria una società per azioni**, in quanto il richiamo del comma 2 è compiuto all'[\*\*art. 2343, c.c.\*\*](#), e non anche all'[\*\*art. 2465, c.c.\*\*](#). Ragioni di **prudenza**, tuttavia, potrebbero consigliare che, al ricorrere delle condizioni oggettive di innesco del dovere informativo riguardo alla relazione di stima, anche in caso di **beneficiaria in forma di S.r.l.**, questa prescrizione **venga ottemperata**.